Statuto dell'associazione "Centro Donna Lilith Associazione di promozione sociale"

Titolo I

Natura e finalità dell'Associazione

ARTICOLO 1

(Costituzione e Denominazione)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche (Codice del Terzo Settore), un'associazione avente la denominazione "Centro Donna Lilith Associazione di promozione sociale" o in breve "Centro Donna Lilith APS", da ora in avanti denominata "Associazione" con sede legale nel Comune di Latina, in via Farini,2. L'Associazione opera senza limiti di durata.

ARTICOLO 2

(Scopo, finalità e attività)

Lo spirito e la prassi dell'Associazione, che è indipendente, apartitica e aconfessionale, si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana e culturale della persona.

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei contronti delle Associate, di loro familiari e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità delle Associate stesse mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Decr. Lgs. 117/17, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie Associate o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali, di cui all'art. 1, commi 1-2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1998, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle pratiche del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formative, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educative;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formative o lavorativi;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e I gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscate alla criminalità organizzata

In particolare, l'Associazione si prefigge le seguenti Finalità:

- a. sostenere, valorizzare e diffondere la cultura delle donne;
- b. sostenere la lotta contro ogni forma di emarginazione, sfruttamento e violenza di genere;
- c. realizzare attività di sensibilizzazione e formazione rivolte alle istituzioni, alle associazioni, alla popolazione, al personale scolastico e all'utenza scolastica;
- d. promuovere e sostenere l'autonomia delle donne e di tutte le persone che si riconoscono nel genere femminile, contrastando le discriminazioni di genere;
- e. promuovere e sostenere una rete di supporto tra le istituzioni e i soggetti del Terzo settore che svolgono attività nei vari ambiti sociali, finalizzata allo scambio di buone pratiche e sperimentando l'integrazione di intervento;
- f. svolgere attività di documentazione, ricerca, informazione ed iniziative culturali;
- g. istituire e gestire Centri antiviolenza, sportelli antiviolenza, Case Rifugio e Case di semiautonomia per donne vittime di violenza con o senza figli/e minori;
- h. istituire e gestire centri di accoglienza e ospitalità per donne vittime di tratta;
- i. formare e aggiornare operatrici antiviolenza, operatori ed operatrici di enti pubblici preposti alla tutela delle donne vittime di maltrattamenti e/o violenza di genere e dei/delle minori vittime di violenza assistita e/o diretta;
- j. formare operatrici in grado di offrire consulenza e sostegno alle donne e minori vittime di tratta, (ex art. 18 D. Lgs n. 286/1998 e art. 13 D. Legge n. 228/2003.).
- k. costituirsi come parte civile nei procedimenti penali che vedono lesa la dignità della donna, ai sensi degli art. 91 92 93 del Codice di Procedura Penale.
- Tali finalità sono perseguite attraverso le attività di seguito elencate, svolte assumendo come fondamento l'approccio di genere e le pratiche femministe e transfemministe:
- accogliere e sostenere tutte le donne che si rivolgono all'Associazione attraverso una specifica metodologia propria dei centri antiviolenza in un'ottica di genere basata sulla relazione tra donne;
- avviare percorsi di uscita dalla violenza condivisi con le donne e tutte le persone che si riconoscono nel genere femminile;
- attivare, al bisogno, consulenze sociali, psicologiche e legali finalizzate all'informazione ed al sostegno delle donne e di tutte le persone che si riconoscono nel genere femminile;
- mettere a disposizione le proprie risorse professionali e organizzative per contribuire attivamente alla crescita dell'Associazione;
- raccogliere e analizzare i dati sulle caratteristiche, sulla frequenza e sulla durata delle violenze subite, con particolare attenzione alla valutazione del rischio, al fine di elaborare e contribuire alle rilevazioni statistiche locali e nazionali;
- promuovere l'apertura e la gestione di Centri Antiviolenza, sportelli antiviolenza, Case Rifugio e Case di Semi autonomia per donne con o senza figli/e minori;
- promuovere l'apertura e la gestione di Centri di accoglienza e ospitalità per donne vittime di tratta;
- promuovere, implementare e pubblicizzare la gestione di un centro di ricerca, studio e documentazione di genere;
- attivare e coordinare servizi di orientamento all'autonomia economica, abitativa e lavorativa;
- realizzare attività di sensibilizzazione, informazione e formazione sulle tematiche di genere;
- coinvolgere le Istituzioni scolastiche in progetti mirati sul tema della differenza di genere, educazione all'affettività e al superamento degli stereotipi culturali;
- programmare e realizzare convegni, seminari e giornate di studio sulle tematiche inerenti le politiche di genere al fine di diffondere buone prassi;
- diffondere e promuovere politiche e normative di tutela delle donne e di tutte le persone che si riconoscono nel genere femminile;
- promuovere la costituzione di una rete tra enti pubblici e/o privati, organizzazioni ed associazioni per condividere la conoscenza del fenomeno della violenza di genere ed uniformare le metodologie

e pratiche di intervento di ogni ente/ associazione coinvolta;

- progettare, organizzare e promuovere corsi di formazione destinati alle associate stesse, alle donne del territorio, agli operatori e alle operatrici degli enti pubblici o privati;
- accogliere e monitorare con tutoraggio specializzato tirocinanti, stagiste e specializzande in partnership con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, Università e enti di formazione.

Per meglio perseguire le sue finalità, l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la natura dell'associazione.

A tal fine, l'Associazione potrà avvalersi di ogni strumento utile ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, patti, accordi e intese, e del partenariato con altri Enti, Organizzazioni e Associazioni aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

ARTICOLO 3

(Attività diverse e raccolta fondi)

L'Associazione, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, nei limiti delle disposizioni di Legge applicabili. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Titolo II Le Associate

ARTICOLO 4

(Ammissione e numero delle Associate)

All'Associazione possono aderire tutte le persone che hanno partecipato alla sua costituzione e coloro che ne fanno richiesta, secondo quanto specificato ai commi successivi, che condividono le finalità dell'Associazione, che partecipano alle attività della stessa con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, acquisendo la qualità di Associata.

Il numero delle Associate è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda di ammissione motivata all'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), indicando il nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e dichiarando di aver preso lettura dello statuto, di condividerne gli scopi, di intendere partecipare alla vita associativa e di impegnarsi al pagamento delle quote associative annuali sin tanto che resterà iscritta all'Associazione.

L'organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata e annotata, a cura dell'organo di amministrazione, nel libro delle Associate.

L'organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla alle interessate.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di Associata ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione delle Associate e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ARTICOLO 5

(Diritti e obblighi delle Associate)

Tutte le Associate hanno uguali diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi nei confronti dell'Associazione.

In particolare, tutte le Associate hanno diritto di:

- partecipare all'Assemblea;
- eleggere gli organi associativi e di essere elette negli stessi
- esaminare i libri sociali
- essere informate sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsate dalle spese effettivamente sostenute e documentate
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Tutte le Associate hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni
- svolgere la propria attività verso terzi in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di vice anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ARTICOLO 6

(Perdita della qualifica di Associata)

La qualità di Associata si perde per morte, esclusione o recesso.

L'Associata che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, con un comportamento lesivo dell' immagine dell' Associazione e nel caso si renda morosa per più di 1 anno relativamente al pagamento della quota associativa, può essere esclusa dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessata.

L'esclusione può avvenire anche qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associata che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni.

L'Associata può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione in forma scritta all' organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'Associata. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Le associate che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 7 (Volontarie)

Le Volontarie sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo libero e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività delle Volontarie non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Alle Volontarie possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, e comunque in conformità con i limiti e le modalità stabilite dal comma 4, art.17 del Decr. Lgs. n. 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.

La qualità di Volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ARTICOLO 8

(Lavoratrici)

L'Associazione può assumere lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o odi altra natura, anche di proprie associate, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero delle lavoratrici impiegate nell'attività non può essere superiore al 50% del numero delle volontarie o al 5% del numero delle associate.

Titolo III

Disposizioni economico-finanziarie

ARTICOLO 9

(Patrimonio)

Il Patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio a disposizione dell'Associazione potrà essere incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione stessa a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo. Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenere una redditività adeguata.

ARTICOLO 10

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 9, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, alle proprie Associate, lavoratrici e collaboratori/trici, amministratrici ed altre componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 11

(Risorse economiche)

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) le rendite del patrimonio;
- b) gli utili, i proventi, i redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
- c) i contributi Europei, dello Stato, di Enti Pubblici e privati, di fondazioni, di persone fisiche;
- d) le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) attività di raccolta fondi nonché attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;

f) i proventi delle cessioni di beni e servizi alle associate e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;

g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

h) quote annuali associative.

In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, neanche in forme indirette, fra le Associate.

ARTICOLO 12

(Bilancio sociale)

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione, deve essere approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nel caso ricorrano le condizioni previste del Codice del Terzo Settore il Bilancio sociale dovrà essere pubblicato nel sito internet ufficiale dell'Associazione.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle indicate all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 13

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'Associazione, nel caso ne ricorrano le condizioni previste dal Codice del Terzo Settore, dovra provvedere alla pubblicazione annuale del Bilancio sociale e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti alle componenti degli organi di amministrazione e controllo, alle dirigenti e alle associate.

ARTICOLO 14

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro delle Associate
- Registro delle Volontarie, che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

Titolo IV

Organi dell'associazione

ARTICOLO 15

(Organi)

Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea delle Associate
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) La Presidente
- d) Organo di controllo
- e) Organo di revisione (eventuale)

ARTICOLO 16

(Assemblea)

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composto da tutte le socie.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutte le Associate iscritte da almeno 3 mesi nel relativo Libro. Ciascuna Associata dispone di un voto. L'Associata può delegare un'altra

Associata a rappresentarla in Assemblea. Ciascuna Associata non può rappresentare più di 3 Associate.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, entro il mese di aprile di ciascun anno, per approvare il bilancio consuntivo e la relativa Relazione predisposti dall'Organo amministrativo; entro il mese di ottobre per la predisposizione del bilancio preventivo; quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle Associate.

L' Assemblea è convocata di prassi dal Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita e/o divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo risultante dal Libro delle associate mediante lettera raccomandata, e-mail, fax, pubblicazione sul sito internet, o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione o mediante altra modalità che garantisca l'avvenuta ricezione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà delle Associate, in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle intervenute; sia in prima che in seconda convocazione essa delibera a maggioranza delle presenti o rappresentate.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata a esprimersi sulle modifiche statutarie, è necessaria la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, della maggioranza delle associate aventi diritto al voto. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta delle associate presenti o rappresentate.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata a esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo, sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti delle associate aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione, in sua mancanza dalla Vice Presidente; in mancanza di entrambe l'Assemblea nomina la propria Presidente.

Spetta alla Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone e qualità delle persone o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Elegge la Presidente
- Nomina e revoca le componenti degli organi associativi e, se previsto, l'organo di controllo e quello di revisione
- Approva il bilancio di esercizio e la relativa relazione
- Approva il bilancio previsionale
- Delibera sulla responsabilità delle componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- Delibera sulla esclusione delle Associate
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto
- Approva eventuali Regolamenti dell'Associazione
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto alla sua competenza.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e

conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutte le socie, con facoltà per le stesse di richiederne copia.

ARTICOLO 17

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. L'Organo di amministrazione è composto da tre a sette componenti in misura dispari elette fra le associate dall'Assemblea.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere la Vice Presidente;
- assegnare tra le sue componenti gli incarichi di Segretaria e Tesoriera,
- eseguire le deliberazioni dell'assemblea,
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge,
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione delle associate,
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti delle associate;
- deliberare in merito a tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati
- deliberare in ordine a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.
- qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito Regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto Regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea in seduta ordinaria.

Le componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermate.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di una consigliera, l'Assemblea provvede tempestivamente a sostituirla con un'altra associata, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e che potrà essere riconfermata.

Qualora venisse meno la maggioranza delle consigliere, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e la Presidente provvederà a convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza delle componenti. Le Deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza delle presenti.

La funzione di consigliera è svolta gratuitamente, salvo rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.

Non può essere nominata componente del Consiglio direttivo, e se nominata decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Decade dalla carica di consigliera chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte nel corso di un anno alle sedute del Consiglio direttivo. In caso di assenza programmata, la Consigliera può delegare un'altra componente del Consiglio a rappresentarla tanto nella relazione del lavoro svolto quanto nell'eventuale voto.

Ciascuna consigliera, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere alla Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo, a cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione scritta dei motivi all'interessata.

Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca la Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta alla Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti, ai sensi del comma precedente, alla Presidente.

I Consiglieri svolgono i loro compiti nell'esclusivo interesse dell'Associazione.

ARTICOLO 18

(Presidente)

La Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno. La Presidente è eletta dall'Assemblea ordinaria tra le associate.

La Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea ordinaria. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, la Presidente convoca l'Assemblea per la nomina della nuova Presidente.

La Presidente presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

La Vice Presidente sostituisce la Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questa sia impossibilitata nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 19

(Organo di Controllo)

Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge con delibera assembleare. Alle componenti si applicano il secondo comma art. 2399, del Codice Civile, sulle cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di sindaco, e l'art. 2397, per quanto riguarda i requisiti.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno delle componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Le componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere alle amministratrici notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 20

(Revisore legale dei Conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Titolo V Disposizioni finali

ARTICOLO 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Lo scioglimento dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, è deliberato dall'Assemblea delle Associate.

Il Patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, con le modalità previste dal Codice del Terzo Settore, ad altri enti del terzo settore o a fini di pubblica utilità. In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti alle Associate, alle amministratrici e dipendenti della Associazione stessa.

L'Assemblea provvede alla nomina di una o più liquidatrici preferibilmente scelte tra le proprie associate.

ARTICOLO 22 (Rinvio)

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, dalle leggi in materia e in quanto compatibile, dal Codice Civile.

- (1) Non indicherei l'indirizzo nello statuto e sufficiente l'indicazione del Comune. In caso di variazione, nel caso si mantenga l'indicazione, sarebbe necessario di nuovo un atto pubblico.
- (2) E' opportuno indicare le attività Art. 5 direttamente riconducibili alle attività prevalenti che l'associazione intende effettuare. Le attività evidenziate presuppongono particolari mezzi, organizzazione e strumenti lontani dall'attuale attività dell'associazione.
- (3) La parte evidenziata non è necessario indicarla. E' l'associazione nella sua interezza ad operare senza fini di lucro. In caso sia necessario l'opera specializzata di alcune socie per particolari attività per le quali si prevede un compenso (ad esempio realizzazione di progetti finanziati) si potrebbe creare un limite.
- (4) Non essendo prerogativa dell'assemblea. E' più snello, a mio avviso, che la quota sia decisa dal Consiglio Direttivo. Ratificata dall'assemblea in sede di approvazione di bilancio.
- (5) C'è conflitto. Normalmente l'esclusione viene decisa dal Consiglio Direttivo, l'escluso può far ricorso all'assemblea.

CENTRO DONNA LILITHADS

LA PRESIDENTE

Chiara Sanseverino

AGENZIA DELLE TARRES DE LES IL SERIE SERIE DI LATINA

Serie

N. Serie

NDURRA